

Fondazione Elisa e Antonio Bellus,

Statuto

Art.1 E' costituita per volontà di Pia Bellus a memoria dei suoi genitori una fondazione denominata " Fondazione Elisa e Antonio Bellus".

La Fondazione ha sede in Santa Giustina (BL), Via Pulliere 19 e opererà esclusivamente nell'ambito della provincia di Belluno.

Art.2 La Fondazione non ha fini di lucro. Essa ha per scopo l'attuazione d'iniziativa d'interesse sociale consistenti essenzialmente nell'occupare il tempo libero delle persone d'età avanzata, autosufficienti, anche con carenze affettive, per il mantenimento e l'inserimento nella vita sociale del Comune di Santa Giustina, per la costruzione democratica di una società civile fondata sul pluralismo, sul servizio reciproco volontario e sulla gestione sociale di proposte educative.

Il perseguimento dei fini sopra indicati sarà ottenuto principalmente tramite l'utilizzo del centro diurno appositamente costruito.

La fondazione nell'ambito delle proprie finalità potrà inoltre realizzare un nucleo abitativo per anziani ed una sala polifunzionale.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà pertanto adoperarsi per il reperimento dei mezzi all'uopo necessari per completare dette costruzioni.

Art.3 La Fondazione " Elisa e Antonio Bellus " potrà ammettere nel futuro centro abitativo, nei limiti dei posti disponibili residui, esaurite le richieste e le esigenze degli anziani solventi e non del Comune di Santa Giustina, ospiti appartenenti anche ad altri Comuni della Provincia di Belluno, previo pagamento di una retta commisurata al costo del servizio.

La gratuità del servizio per gli anziani di Santa Giustina sarà eventualmente concessa e deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

E' comunque vietata ogni diversità di trattamento, inteso come servizi, assistenza, sostentamento, sia materiale che morale.

Art.4 Nell'ambito dell'attuazione degli scopi della Fondazione Elisa e Antonio Bellus la sala polifunzionale ed eventualmente le attrezzature esterne, se realizzate potranno essere utilizzate anche per attività di promozione sociale, culturale, sportiva a pagamento. Gli eventuali introiti derivanti dal predetto utilizzo, saranno destinati dalla fondazione al conseguimento degli scopi ad essa propri.

Per le attività connesse ed accessorie, se produttive di reddito imponibile, verrà tenuta apposita contabilità.

Art.5 Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni immobili descritti nell'atto costitutivo della fondazione del quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà venire aumentato, ed alimentato con donazioni, legati, ed erogazioni. La Fondazione provvede ai propri scopi mediante:

- il patrimonio immobiliare e mobiliare,
- le rette degli ospiti paganti,
- le rendite patrimoniali derivanti anche da utilizzo a pagamento della struttura,

- ogni altra entrata non destinata all'aumento del patrimonio,
- i sussidi ed i contributi di enti pubblici e privati.

Art.6 Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio d'amministrazione,
- il Presidente,
- l'organismo di revisione,
- il Presidente onorario.

Art.7 Presidente Onorario

La Fondatrice, signora Pia Bellus, viene nominata Presidente Onorario e ricoprirà tale carica vita natural durante.

Per continuità dell'Istituzione il Presidente Onorario in carica potrà, con atto testamentario, nominare suo successore una persona di fiducia; qualora manchi tale indicazione il Consiglio di Amministrazione nominerà Presidente Onorario il parente più prossimo alla signora Pia Bellus, in linea retta ovvero in linea collaterale e, in caso di parità di grado, il più anziano. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola e voto consultivo.

Art.8 Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, che verranno nominati rispettivamente:

- tre dal Presidente onorario,
- due dal Comune di Santa Giustina sulla base di cinque nominativi forniti dal consiglio d'amministrazione uscente.

I membri del consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decadenza, dimissioni, decesso di un Consigliere, questi è surrogato dallo stesso Ente o persona che aveva designato il predecessore. Il nuovo Consigliere dura in carica per la durata residua del mandato del consiglio di amministrazione.

Art. 9 Gratuità delle funzioni

Le funzioni degli amministratori sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento delle funzioni stesse.

Art.10 Compiti del Consiglio d'amministrazione

Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a) amministrare la Fondazione ed osservarne il regolare funzionamento;
- b) nominare il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario;
- c) approvare il regolamento per la gestione della Fondazione;
- d) definire i rapporti convenzionali con gli altri Enti ed Istituzioni;
- e) deliberare la misura delle rette per gli ospiti paganti;

- f) approvare il regolamento organico del personale dipendente in cui siano fissate le norme relative al trattamento economico e giuridico, i criteri di assunzione e licenziamento, nel rispetto della legislazione vigente al riguardo;
- g) approvare i bilanci e i conti consuntivi;
- h) promuovere, ove occorra, le modifiche dello statuto della Fondazione;
- i) nominare, sospendere, licenziare il personale;
- l) deliberare in ordine agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili e immobili;
- m) deliberare in ordine all'accettazione di lasciti o donazioni;
- n) deliberare in genere e provvedere a tutti gli affari che interessano la Fondazione.
- o) delegare a membri del consiglio stesso l'esecuzione di singoli atti o serie di atti;
- p) nominare all'interno o all'esterno un coordinatore generale delle attività della fondazione che agirà dietro mandato del Consiglio stesso e secondo le Sue direttive e potrà, a suo favore, essere stabilito un compenso;
- q) nominare il componente dell'organo di revisione contabile.
- r) nominare, quando necessario, il Presidente Onorario.

Art.11 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze hanno luogo ogni qualvolta lo richiedano necessità di gestione dell'Ente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno. La convocazione contenente l'Ordine del Giorno è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza in modo che i Consiglieri e il Revisore ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Art.12 Deliberazioni e processi verbali

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre membri e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le delibere in materia di modifica dello statuto e di estinzione della Fondazione vengono prese come previsto dall'art.21 c.c.

Le votazioni si fanno per alzata di mano e quando si tratti di questioni concernenti persone, a voti segreti. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario e firmati, oltre che dal Presidente, dal segretario medesimo e da tutti gli intervenuti.

Art.13 Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio d'amministrazione tra i suoi membri, con la maggioranza assoluta degli stessi.

Con le stesse modalità, il Consiglio elegge il Vice Presidente ed il Segretario.

Art.14 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio d'Amministrazione, rappresenta la Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, cura sotto ogni aspetto il buon andamento della Fondazione e, nei casi di urgenza prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al consiglio in adunanza da convocarsi entro otto giorni.

In caso di Assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, in caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, la sostituzione compete al membro del Consiglio di amministrazione più anziano d'età.

Art.15 Organo di Revisione

La gestione della Fondazione è controllata da un revisore contabile nominato ogni tre anni dal Consiglio d'amministrazione della Fondazione tra gli aventi titolo.

Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Fondazione, potrà procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

Esso provvede all'esame ed all'approvazione del conto consuntivo secondo le norme di legge. (art.2399 c.c.).

Art.16 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio predisposto a cura del Presidente del Consiglio e verificato al Revisore contabile, per quanto di sua competenza, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 17 Personale

Le modalità di assunzione del personale dipendente, la pianta organica, lo stato giuridico, il trattamento economico e le relative mansioni, sono fissate nel Regolamento organico.

In esso deve essere prevista e disciplinata la figura del responsabile tecnico, il quale partecipa, in qualità di uditore, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art.18 Nel caso di estinzione dell'ente, a norma dell'art.27 c.c., il patrimonio della Fondazione stessa verrà devoluto, secondo la volontà della Fondatrice o in sua mancanza della persona o dell'ufficio da lei designato, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art.19 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente statuto si richiamano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.